

A relazione del Signor Presidente, il quale informa l'Assemblea che quarto argomento in discussione è la riapprovazione della legge regionale "Disciplina per l'attivazione dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza", a seguito dei rilievi formulati dal Governo della Repubblica in sede di rinvio della legge approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 377 del 22 dicembre 1998.

Dà la parola al relatore, consigliera Errico, Presidente della III Commissione consiliare permanente.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge nel suo complesso. Egli precisa che, trattandosi di riapprovazione, è necessario conseguire il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 57 dello Statuto della Regione Puglia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A unanimità di voti, con 41 voti favorevoli (si è astenuto il Presidente Copertino – sono assenti dall'Aula i consiglieri Balducci, Di Donna e Tedesco), espressi e accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di riapprovare, così come riapprova, la legge regionale "Disciplina per l'attivazione dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza", nel testo allegato alla presente delibera di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Giovanni Copertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(prof.ssa Anna Maria Carbonelli – sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)





Consiglio Regionale
della Puglia

RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE

“Disciplina per l’attivazione dei corsi di qualificazione per l’accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all’assistenza”.

Il Consiglio regionale
ha riapprovato la seguente legge:

Art. 1

1. La Giunta regionale individua le Aziende ospedaliere e le Aziende unità sanitarie locali presso cui sono istituiti i corsi di formazione professionale di “operatore tecnico addetto all’assistenza”, di cui all’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 e relativo regolamento approvato con decreto del Ministro della sanità 26 luglio 1991, n. 295.
2. Ciascuna azienda sanitaria, sede di corso, istituisce sezioni per un numero di allievi non inferiore a venti, in funzione del fabbisogno territoriale.
3. Nel programma formativo annuale la Giunta regionale stabilisce il numero dei corsi da assegnare alle sedi di formazione.
4. L’ammissione ai corsi di formazione di cui al comma 1 è riservata, in misura del 60 per cento della disponibilità, al personale ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-sanitari, in possesso del diploma della scuola dell’obbligo, in servizio di ruolo presso le Aziende unità sanitarie locali. Per gli allievi esterni il requisito minimo di ammissione ai corsi di cui al comma 1 è costituito dal possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.

(approvato all’unanimità - si è astenuto il Presidente Copertino – sono assenti dall’Aula i consiglieri Balducci, Di Donna e Tedesco)



Consiglio Regionale
della Puglia

44

Art. 2

1. La spesa per lo svolgimento dei corsi è a carico del fondo sanitario regionale.

(approvato all'unanimità - si è astenuto il Presidente Copertino – sono assenti dall'Aula i consiglieri Balducci, Di Donna e Tedesco)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Giovanni Copertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(prof.ssa Anna Maria Carbonelli-sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)